

Settembre 2020

## CODICE TRIBUTO PER IL CREDITO DI IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER I PAGAMENTI **ELETTRONICI**

Istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito di imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili

Informativa n.	55/2020
Riferimenti normativi	D.L. n. 124/2019 conv. con mod. dalla Legge n. 157/2019
	Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 181301 del 29/04/2020
	Provvedimento Banca di Italia del 21/04/2020
	Risoluzione n. 48/E/2020 del 31/08/2020
	Informativa Unistudio n. 53/2020











Come noto, è stato introdotto un credito di imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro, per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da consumatori finali (si veda l'Informativa Unistudio n. 53/2020).

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
- in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1/07/2020.

Il credito di imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa relativa alle commissioni.

Il modello F24 è presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate pena lo scarto dell'operazione.

Con la risoluzione n. 48/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito lo specifico codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta in esame:

- codice "**6916**" denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22 decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124".

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

I campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" devono essere valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA".

Si ricorda, infine, che i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.

Cordiali Saluti.